

Determinazione del Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti

Prot. N.213-9186/2019

OGGETTO: COMUNE DI FRONT – VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C. - D.C.C. N. 32
DEL 19/07/2019 - OSSERVAZIONI.

Il Dirigente della Direzione
Territorio e Trasporti

visto il progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C., adottato dal Comune di Front, con deliberazione del C.C. n. 32 del 19/07/2019, trasmesso alla Città Metropolitana con lettera prot. n. 2750 del 24/07/2019 (pervenuto in data 29/07/2019 ns. prot. n. 65463), ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77 e s.m.i., per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);
(pratica n. VP-24/2019);

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione di C.C. n. 32 del 19/07/2019 di adozione della Variante parziale in oggetto;

rilevato che, nello specifico, il progetto preliminare della Variante parziale in questione, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, è finalizzato ad apportare le seguenti modifiche al P.R.G.C. vigente:

- l'individuazione nelle cartografie del Piano di una strada per la gestione delle emergenze della Cartiera Giacosa (azienda R.I.R. - Rischio di Incidente Rilevante), posta sul confine del Comune di Fravria che collega la parte Est dell'area produttiva D2 con l'insediamento residenziale esistente nella S.P. n. 39;
- la modifica della viabilità in prossimità dell'incrocio tra la S.P. n. 13 e la S.P. n. 39 per potenziare la Cartiera Giacosa D2 e l'ambito AS6 (aree sature).

“Le modifiche alla viabilità previste comportano modeste variazioni alle dimensioni delle aree di zona attigue limitandosi a modesti ampliamenti dell'area As9 (+62%~) e dell'area D2

(+1,60%~)". (Cfr pag. 2 della Relazione Illustrativa).

La Variante in questione si è resa necessaria in quanto con l'adeguamento del Piano vigente alla normativa "Seveso" (Variante Strutturale), l'Amministrazione comunale aveva stralciato i suddetti interventi per non assoggettare a Verifica di VAS la Variante strutturale, come indicato dalla Conferenza di CoPianificazione.

preso atto che il P.R.G.C. è adeguato al P.A.I. (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

consultata la Direzione Viabilità 2 – Ufficio Tecnico Concessioni della Città metropolitana in data 30/04/2019

rilevato che l'Amministrazione comunale ha dichiarato nell'Atto di adozione che *"...la presente Variante non rientra nell'obbligo di verifica di assoggettabilità a VAS"* in difformità da quanto previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e dalla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

dato atto che la Città Metropolitana di Torino:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 3 del 25 marzo 2013, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei Comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

D E T E R M I N A

1. **di prendere atto** che, con Decreto del ViceSindaco della Città Metropolitana di Torino n. 319–8497/2019 del 28/08/2019, è stata dichiarata la compatibilità della Variante parziale con il PTC2, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
2. **di formulare**, in merito al progetto preliminare della Variante parziale al P.R.G.C. (ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Front con deliberazione C.C. n. 32 del 19/07/2019, le seguenti osservazioni:
 - al comma 9 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è citato: ***"Sono escluse dal processo di valutazione le varianti di cui ai commi 4 e 5 finalizzate all'esclusivo adeguamento della destinazione urbanistica dell'area di localizzazione di un intervento soggetto a VIA, funzionalmente e territorialmente limitate alla sua realizzazione o qualora costituiscano mero adeguamento al PAI o alla normativa in materia di industrie a rischio di incidente rilevante, a normative e disposizioni puntuali di altri piani settoriali o di piani sovraordinati già sottoposti a procedure di VAS"***.

Quanto sopra indicato trova giusta attuazione nella Variante strutturale di adeguamento al R.I.R., ma non è pertinente nella Variante parziale in oggetto che estendendo gli ambiti As9 e D2 e delimitando due tracciati stradali non previsti dal Piano, trasforma la destinazione d'uso del suolo, rendendo pertanto obbligatorio la verifica di assoggettabilità alla V.A.S..

Inoltre, richiamato il comma 5 dell'art. 11 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. in cui è citato: ***"La VAS costituisce per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa valutazione ambientale strategica, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge."***, si rende fondamentale, prima dell'approvazione della Variante parziale in questione, predisporre e adottare con deliberazione di Giunta comunale il documento tecnico di Verifica di assoggettabilità alla V.A.S., consultare i soggetti con competenze

ambientali secondo le indicazioni procedurali di cui alla D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016;

- come indicato nel dispositivo del Decreto del Vice-Sindaco della Città Metropolitana prot. n. 319-8497 del 28/08/2019, la proposta di estendere l'area produttiva D2 comporta la contestuale verifica sulla parzialità della Variante, ai sensi della lettera f) comma 5 art. 17 delle L.U.R. che stabilisce per i comuni con meno di 10.000 abitanti aumenti fino al 6% delle superfici territoriali o degli indici di edificabilità delle attività economiche.

Si ricorda, ai sensi del comma 7 art. 17 della citata Legge Regionale richiamato al successivo punto 3. che la deliberazione di approvazione della Variante dovrà dare atto del recepimento di quanto richiesto in questo punto;

- onde evitare che l'aumento della superficie fondiaria dell'ambito residenziale AS9 non generi un aumento della cubatura assentibile al lotto in questione, come parrebbe nell'intenzione dell'Amministrazione comunale sulla scorta degli Atti della Variante, si suggerisce a titolo di apporto collaborativo di specificare nelle Tavole sinottiche che il suddetto aumento è privo di indice fondiario;
- è opportuno integrare la Variante parziale in esame con la dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica ai sensi dei commi 4-5 dell'art. 5 della Legge Regionale n. 52/2000 "Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico". Tale legge dispone, che " .. la zonizzazione è comunque predisposta in caso di approvazione o modifica degli strumenti urbanistici .. " (c. 3 art. 5) e che " .. ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica." (c. 4 art. 5);
- in riferimento ai contenuti dell'Atto di adozione della Variante si ricorda quanto di seguito indicato:
 - richiamato il comma 7 art. 17, della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: "*la deliberazione di adozione della Variante parziale contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la Variante è classificata parziale e un prospetto numerico dal quale emerge la capacità insediativa del PRG vigente.....e a eventuali aumenti di volumetria o di superficie assentite in deroga.*", si ricorda, non essendo previsti casi di esclusione dalla L.U.R., di segnalare nella deliberazione di approvazione del progetto definitivo i parametri sopra indicati, richiamando in modo completo le condizioni di parzialità della Variante di cui al comma 5 del sopraccitato articolo;
 - a titolo di apporto collaborativo, l'Atto di adozione delle successive Varianti parziali adottate dal Comune, dovrà essere integrato anche con "*...un prospetto*

numerico dal quale emergeil rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f)....” (Cfr. comma 7 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.)

- al comma 2 art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., è ciato: *“Le varianti al PRG, con riferimento agli ambiti oggetto di modifica, sono conformi agli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica regionali e provinciali, nonché ai piani settoriali e ne attuano le previsioni; tali condizioni sono espressamente dichiarate nelle deliberazioni di adozione e approvazione delle varianti stesse”*. Sarebbe pertanto opportuno richiamare la conformità ai Piani regionali e al PTC2 nella deliberazione di approvazione della Variante;
- infine, si ricorda quanto indicato, al comma 7 art. 11 del Decreto del Presidente G.R. 22/03/219 n. 4/R che recita testualmente: *“... nella deliberazione di adozione delle varianti parziali è dichiarato espressamente il rispetto delle disposizioni cogenti e immediatamente prevalenti e di tutte le altre norme del Ppr.”*;
- si allegano alla determinazione il parere della Direzione Viabilità 1 prot. n. 70840 del 20/08/2019 che richiama un precedente parere del Servizio Viabilità 3 prot. n. 70629 del 11/06/2018 anch’esso allegato alla presente, della Città metropolitana con i quali vengono formulate alcune osservazione riferite a temi viabilistici;

3. **che**, alla luce delle osservazioni in merito alla classificazione della Variante, sopraccitata, si applica quanto previsto dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. 56/77 che prevede *“se la....città metropolitana....ha espresso osservazioni in merito alla classificazione della variante o al rispetto dei parametri di cui al comma 6, la deliberazione di approvazione deve dare atto del recepimento delle indicazioni espresse dalla città metropolitana oppure essere corredata del definitivo parere favorevole....della città metropolitana”*;

4. **di trasmettere** al Comune di Front la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 29/08/2019

Il Dirigente della Direzione Territorio e Trasporti
(Ing. Giannicola Marengo)
F.to in originale